



## DDL BOSCHI N. 1429-D RIFORMA COSTITUZIONALE

*Ho riassunto di seguito i principali cambiamenti apportati dal ddl Boschi (N. 1429-D) che saranno oggetto del referendum abrogativo nell'ottobre 2016. Per semplificare ho raggruppato le modifiche per aree tematiche, indicando i relativi articoli del ddl per quanti volessero leggerli ed entrare nei dettagli. Il testo del ddl è inviato per e-mail assieme a questa sintesi. Sono stati omessi tutti gli articoli del ddl di natura puramente tecnica, p.e. laddove venivano introdotte modifiche puramente formali per ragioni di coerenza interna.*

### COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL SENATO (ART. 2, 3, 69, 38)

[1] Il numero dei senatori passa da 315 a 100, così composti: 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, 5 senatori nominate dal capo dello Stato per 7 anni. A questi si aggiungono gli ex presidenti della Repubblica.

[2] I senatori non saranno più eletti alle elezioni politiche, ma per via diretta alle elezioni regionali. I senatori dovranno essere confermati dal consiglio regionale.

[3] Indennità: l'art. 69 limita le indennità parlamentari alla sola Camera dei deputati (i senatori riceveranno il solo stipendio regionale, e non un doppio stipendio: la carica di senatore è, dunque, puramente «onoraria»).

[4] La circoscrizione Estero non concorrerà più all'elezione del Senato.

### FUNZIONI DEL SENATO E DELLA CAMERA (ART. 1, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 26, 36, 37, 38, 67)

[1] Il potere di dare fiducia al governo diventerà prerogativa esclusiva della Camera.

[2] Il Senato avrà la *possibilità* di esprimere proposte di modifica su leggi che esulano dalle sue competenze. I ddl approvati alla Camera vanno inviati al Senato entro 10 giorni – su richiesta di un terzo dei suoi componenti – per essere sottoposto ad esame dovranno essere consegnati entro 30 giorni. Il ddl sotto esame tornerà dunque alla Camera che avrà 20 giorni di tempo per deliberare sulle proposte di emendamento. La Camera si pronuncia sugli emendamenti in via definitiva.

[3] Per quanto riguarda le leggi che concernono i poteri delle regioni e degli enti locali, il Senato ha maggior potere. La Camera dovrà esprimersi con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

[4] Il Senato può votare la legge di bilancio: le proposte di modifica vanno però consegnate entro 15 giorni, ma il potere decisionale resta esclusivamente prerogativa della Camera.

[5] L'approvazione delle leggi è dunque quasi sempre prerogativa della Camera.

[6] Il Senato potrà deliberare inoltre in materia di politiche comunitarie.

[7] Il Senato avrà ruolo di controllore delle politiche pubbliche e della Pubblica Amministrazione.

[8] Il Senato può eleggere due giudici della Corte Costituzionale.

[9] Il Senato può disporre di inchieste concernenti le autonomie territoriali (mod. art. 82).

[10] I ministri ed il presidente del consiglio dei ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria in caso di reato previa la sola autorizzazione della Camera, e non più di Camera e Senato (art. 96).

[11] Spetta al Senato la delibera sullo scioglimento delle giunte regionali, la Commissione parlamentare per le questioni regionali è soppresa (art. 126).

[12] Il numero di deputati alla Camera resta 630, invariato.

[13] I senatori godono delle medesime tutele dei loro colleghi alla Camera, il loro arresto o intercettazioni sono sottoposti ad autorizzazione del Senato.

#### **MODIFICA ART.67**

[1] L'attuale «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato» viene sostituito da «I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

[2] La Camera rappresenta la Nazione, il Senato solo le istituzioni territoriali.

#### **PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART. 14, 21, 22, 23, 24)**

[1] Elezione: Attualmente basta la metà più uno degli elettori. Con l'entrata in vigore della riforma Boschi serviranno i due terzi per i primi scrutinî, poi i tre quinti, dal settimo scrutinio in poi saranno necessari i tre quinti dei *votanti*.

[2] Qualora il Presidente non possa adempiere alle sue funzioni, tali funzioni saranno ricoperte dal Presidente della Camera (e non più del Senato, art. 86).

#### **IL GOVERNO (ART. 12, 16, 25)**

[1] I provvedimenti emanati dal Governo godono di corsia preferenziale: la Camera dovrà metterli ai voti entro 70 giorni.

[2] Il governo non avrà più la fiducia di entrambe le Camere, ma solo della Camera dei deputati.

#### **CORTE COSTITUZIONALE (ART.13, 37)**

[1] Su richiesta, la Corte Costituzionale potrà intervenire con un giudizio preventivo sulle leggi che regolano le elezioni di Camera e Senato. La Consulta deve pronunciarsi entro un mese, e solo su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Camera. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

[2] La CC sarà composta da 15 giudici: un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistratura ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato.

#### **REFERENDUM (ART.15), MODIFICA ART. 75**

[1] Vengono introdotti i referendum propositivi, e non più solo abrogativi come previsto dall'attuale ordinamento. L'art.75 viene modificato nel seguente comma:

«La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi»

Nuovo testo: «La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.»

I referendum propositivi devono dunque essere proposti da 800.000 elettori.

[2] Per proporre una legge di iniziativa popolare non saranno più sufficienti 50.000 firme, ma 150.000.

#### **SOPPRESSIONE CNEL (ART. 28, 40)**

[1] Abrogazione dell'art. 99 della Costituzione: soppressione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

#### **MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II (ART. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)**

[1] Le province sono abolite.

[2] Eliminazione della cd. legislazione concorrente.

[3] Attribuzione di maggior potere dello Stato a scapito delle Regioni, specialmente riguardo materie concernenti l'unità giuridica o economica della Repubblica, o riforme economico-sociali di interesse nazionale (cd. clausola di supremazia), e su questioni come: politica estera, difesa, moneta, burocrazia, ordine pubblico.

[4] La Regione disciplina gli emolumenti elargiti ai componenti della Giunta regionale nel limite dell'importo attribuito ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge stabilisce i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio fra i sessi nella rappresentanza.